



Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

Direzione Centrale per la finanza locale

VISTO il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue: *"Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti"*;

VISTO il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue *"Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145."*

VISTO il secondo periodo del citato comma 139 bis in base al quale gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno e i comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del citato comunicato. Il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto e gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione;

VISTA la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O." con la quale è stato disposto il rifinanziamento di euro 600.000.000,00 per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 139 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

CONSIDERATO pertanto che le risorse destinabili alla graduatoria relativa all'anno 2021 sono pari a euro 1.750.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022;

VISTO il comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede quanto segue *"L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le*



Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

Direzione Centrale per la finanza locale

priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.”;

VISTO il comma 143 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede che *“l'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati:*

- a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;*
- b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;*
- c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;*
- d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.*

Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima.

Inoltre, qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione”;

VISTO l'art 52 bis, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sospende, fino alla definizione di apposite Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, la verifica dei requisiti relativi all'obbligo di adozione, da parte dell'ente beneficiario, del piano di abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) e del “piano urbanistico attuativo” (PUA), in assenza dei quali era prevista una riduzione pari al 5% delle risorse assegnate;

VISTO il comma 144 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue *“I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141*



Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

Direzione Centrale per la finanza locale

sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146.”;

VISTO il comma 145 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue *“Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista. ”;*

CONSIDERATO che, al fine dell'attuazione di quanto previsto dai commi 143 e 145 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, occorre individuare un termine certo per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori e che lo stesso può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportata sul codice identificativo gara (CIG), secondo le modalità di cui alla Delibera dell'ANAC n.1 dell' 11 gennaio 2017;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell'ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 146 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'affidamento dei lavori ai sensi del predetto comma 143, è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021”;

VISTO il comma 147 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi 139 e 139-bis;



Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

Direzione Centrale per la finanza locale

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 concernente "lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG", nonché il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

ATTESE le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto del 25 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse disponibili per l'anno 2021 e determinati, con l'allegato 2, i Comuni ammessi al contributo previsto dal citato art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

CONSIDERATO che occorre procedere allo scorrimento dell'allegato 2 al decreto del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto del 25 agosto 2021, secondo la procedura prevista dal citato comma 139 bis della legge 145 del 2018;

VISTO il comunicato del Ministero dell'interno del 06 settembre 2021, pubblicato sul sito della Direzione Centrale per la finanza locale, che ha individuato gli enti beneficiari tenuti a confermare l'interesse al contributo, per un totale di 1.749.117.026,39 euro;

CONSIDERATO che la conferma di interesse al contributo doveva essere fatta esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati"), accessibile dal sito internet della medesima Direzione;

VISTE le comunicazioni di conferma di interesse al contributo presentate al Ministero dell'interno entro il termine delle ore 24:00 del 16 settembre 2021, e, successivamente, entro le ore 24:00 del 07 ottobre 2021 a seguito di un ulteriore termine concesso a causa di accertati problemi tecnici che, unitamente all'attuale situazione emergenziale, non hanno consentito a tutti gli enti interessati di manifestare l'interesse al contributo, riportate nell'allegato A, per un totale di 1.696.722.093,37 euro, che costituisce parte integrante del presente decreto;



Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

Direzione Centrale per la finanza locale

CONSIDERATO che le richieste per le quali gli enti non hanno confermato interesse al contributo, sono indicate nell'allegato B, per un totale di 52.394.933,02 euro, che costituisce anch'esso parte integrante del presente decreto;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'attribuzione delle ulteriori risorse finanziarie previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto interministeriale del 23 febbraio 2021 come rettificato dal decreto del 25 agosto 2021 escludendo le richieste degli enti locali che non hanno confermato interesse al contributo nei termini sopradescritti;

VALUTATA l'opportunità di rinviare ad un successivo provvedimento l'ulteriore scorrimento della graduatoria, al fine di assegnare le risorse residue per l'anno 2022, pari a 52.394.933,02 euro, nonché quelle che si rendono disponibili in seguito a rinunce e/o revoche;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive;

VISTO l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, che prevede che l'amministrazione erogante "verifica tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e quelli ad esso collegati, l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi: a) la presentazione dell'istanza di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; b) l'affidamento dei relativi contratti; c) l'emissione di stati di avanzamento dei lavori; d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento; e) la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento; f) la chiusura del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003.

CONSIDERATO che gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e



Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

Direzione Centrale per la finanza locale

l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

DECRETA

Articolo 1

Determinazione degli enti locali assegnatari del contributo

1. Ai comuni indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, in applicazione dell'articolo 1 comma 139 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1.

Articolo 2

Determinazione degli enti locali esclusi dall'assegnazione del contributo

1. Sono esclusi dall'assegnazione del contributo gli enti locali titolari delle richieste riportate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, per le quali non è stato confermato interesse al contributo.

Articolo 3

Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli interventi

1. I comuni beneficiari del contributo, così come individuati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1,



Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

Direzione Centrale per la finanza locale

comma 143, legge n. 145 del 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del presente decreto.

2. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito.

3. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "**Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021**".

4. Il controllo sull'affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

5. Per le attività relative alle opere finanziate dal presente decreto non sono ammessi gli smart-CIG. In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Articolo 4

Erogazione del contributo

1. Il Ministero dell'interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:

- a) per una quota pari al 20 per cento entro il 28 febbraio 2022;
- b) per una quota pari al 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, così come rilevati dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 3;
- c) per il restante 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 5

Rendicontazione

1. I comuni destinatari dei contributi, ottemperano agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto e adempiono all'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui



Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

Direzione Centrale per la finanza locale

all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presentando, al termine dell'intervento, apposita relazione nonché una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi.

2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 139, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione; eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 6

Assegnazione risorse disponibili

1. Qualora non si proceda all'erogazione in favore dell'ente assegnatario dell'intero contributo assegnato o di una parte di esso, per rinuncia da parte dello stesso ente, oppure in caso di mancato affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 3, le risorse rimaste disponibili sono assegnate con decreto del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la finanza locale - ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 145 del 2018, ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141 del medesimo articolo 1.

2. A tal fine, i termini previsti dal presente decreto per l'erogazione dei contributi e per l'affidamento dei lavori dagli articoli 3 e 4 decorrono dalla data di comunicazione al nuovo beneficiario dell'avvenuta assegnazione del contributo, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 7

Vigilanza e Controlli

1. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua, ai sensi dell'articolo 1, comma 147, della legge n. 145 del 2018, un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139.

Articolo 8

Sospensione dell'applicazione della sanzione per Pua e Peba



Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

Direzione Centrale per la finanza locale

1. Agli enti assegnatari dei contributi di cui all'allegato "A" del presente decreto, sulla base di quanto disposto dall'art. 52 bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, non trova applicazione l'ultimo periodo dell'art. 1 comma 141 della legge 145/2018 che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 9

Investimenti confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

1. Con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio Do Not Significant Harm-DNSH previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 - sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile" ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2021

Il Direttore Centrale
(Colaiani)